



## UN AVVOCATO PER VOI

Stefano Comellini, avvocato penalista del Foro di Torino, in ambito sportivo è il presidente della Federazione Canottaggio piemontese e opera come consulente del CONI anche attraverso il servizio on-line Sportello dello Sport ([www.conipiemonte.it](http://www.conipiemonte.it)). Nella sua rubrica offre ai lettori la sua esperienza per rispondere a quanti sottopongono i loro quesiti.

### La Nazionale decisa dal Tribunale

*Alle Olimpiadi il caso dello snowboard dove un atleta è stata esclusa a favore di una concorrente che aveva fatto ricorso al TAS ha creato stupore e ha fatto discutere*

*Ho letto con sorpresa della decisione dei Giudici del TAS relativa alla composizione della nazionale italiana di snowboard in occasione dei Giochi Olimpici di Torino 2006. Dovremo abituarci a vedere le nostre rappresentative nazionali formate dai Tribunali?*  
P. O.

Il lettore ci consente di fare chiarezza su quanto accaduto in occasione dei Giochi Olimpici di Torino e sulle conseguenze della controversa decisione del T.A.S. (n. OG 06/008 del 18.02.06), superando alcuni commenti e osservazioni giornalistiche che hanno indotto qualche confusione.

Innanzitutto, chiariamo che il T.A.S. (Tribunal Arbitral du Sport con sede a Losanna) è un'istituzione indipendente dalle organizzazioni sportive, istituita dal CIO nel 1984 e regolata dall'ICAS (International Council of Arbitration for Sport), che provvede a facilitare la soluzione delle controversie sportive a mezzo di arbitri e mediazioni.

L'arbitro del T.A.S. si svolge secondo apposite regole approvate per le grandi manifestazioni internazionali, quali Giochi Olimpici e Commonwealth Games, ed ha la stessa valenza del giudizio di una Corte ordinaria.

Nel caso citato dal Lettore, il T.A.S. si è trovato a dirimere una controversia tra FISJ, e conseguentemente CONI, e l'atleta di snowboard Isabella Del Balcon, esclusa all'ultimo dalla rappresentativa nazionale per i Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006.

L'intervento del T.A.S. come è ovvio, non poteva comportare - come in effetti non ha comportato - valutazioni di carattere tecnico, ma si è limitato ad una indagine sulla correttezza formale della procedura applicata nel caso di specie.

L'esclusione della snowboarder dalla squadra nazionale è avvenuta a seguito del mutamento dei criteri in precedenza stabiliti per la selezione degli atleti.

In particolare, nel mese di ottobre 2005, la FISJ aveva approvato e comunicato oralmente ai propri atleti il "Programma di qualificazione per i Giochi Olimpici di Torino 2006" che stabiliva i meccanismi di calcolo della graduatoria per l'ammissione alla rappresentativa nazionale: "... saranno basati sui risultati ottenuti dal 14.09.05 nelle competizioni di World Cup, applicando un coefficiente crescente nelle tre gare prima dei Giochi".

In base a tale criterio, l'atleta Isabella Del Balcon, alla fine del mese di gennaio 2006, rientrava tra le quattro qualificate per i Giochi Olimpici; le regole erano però state modificate in prossimità della scadenza delle qualificazioni e comunicate agli atleti durante una riunione il giorno precedente all'ultima prova di Coppa del Mondo. Di conseguenza, sarebbero rientrati nel conteggio di merito solamente i due migliori risultati ottenuti dalle atlete nel corso della stagione (2-best rule), con la conseguente esclusione della Del Balcon - tra l'altro assente a tale riunione - a favore di Lidia Trettel, autrice di una ottima prova conclusiva.

La FISJ giustificava la modifica dei criteri di selezione rilevando come alcuni atleti, a seguito di infortuni o valutazioni tecniche, non avevano potuto prendere parte alle tre gare minime richieste, caso questo non contemplato dal citato regolamento dell'ottobre 2005.

Il T.A.S. sentite le parti interessate, con la decisione in esame ha censurato la forma orale dell'ultimo provvedimento di selezione, i tempi della sua applicazione e la mancata comunicazione dello stesso alla ricorrente: *"la regola dei due migliori risultati è una alterazione radicale dei criteri originali. È stata applicata troppo tardi durante il processo di selezione per essere ammissibile, non è stata annunciata nel modo corretto e non è stata comunicata alla ricorrente"*.

Ne è discesa una valutazione negativa della "regola dei due migliori risultati" (2-best rule) applicata con tali modalità, valutata "arbitraria", "scorretta e irragionevole", con il conseguente reinserimento della ricorrente nella rappresentativa nazionale.

Il T.A.S. si è quindi pronunciato esclusivamente sulle modalità con le quali è stata operata la modifica dei criteri di qualificazione senza porre in dubbio la libera determinazione e la discrezionalità sul punto della Federazione Sportiva.

Infatti, la Commissione ha rilevato come, nel caso di specie, non si fosse realizzata una scelta discrezionale della Federazione, bensì la mera ratifica di un atto arbitrario della Direzione Agonistica: *"Non ci sono indicazioni che la FISJ abbia esercitato la propria discrezionalità. La Commissione ritiene che la decisione sulla selezione sia stata effettuata dalla D.A. dello snowboard..."*.

L'intangibilità della libera determinazione delle Rappresentative da parte delle Federazioni nazionali è stata quindi ribadita dalla Commissione che si è, altresì, premurata di sottolineare il carattere eccezionale della sua decisione.

La prassi operativa del T.A.S. rimane, infatti, il rinvio del provvedimento alla Federazione Sportiva per un riesame, opzione che in questo caso non era esercitabile a causa dei tempi strettissimi nei quali si è dovuta raggiungere una decisione, stante l'imminenza della prova olimpica: *"Alla Commissione è stato richiesto di prendere una decisione nel rispetto delle regole in meno di 24 ore dal ricorso. La Commissione era sottoposta a una pressione insolita nei casi di selezione. In altre circostanze la Commissione avrebbe rinviato la questione alla FISJ affinché la riconsiderasse. In questo caso non c'era la possibilità la possibilità di farlo."*

Anche la composizione della squadra a seguito della reintegro della ricorrente è stata interamente demandata alla FISJ: *"È compito della FISJ e del CONI determinare gli altri membri della squadra femminile di snowboard"*.

In conclusione, possiamo tranquillizzare il lettore sul reale significato della decisione in esame: i commissari tecnici e le Federazioni continueranno ad adottare, in autonomia, le scelte tecniche relative alle rappresentazioni nazionali, sempre che venga adottata una corretta procedura di determinazione dei criteri preventivi di selezione.

**Avv. Stefano Comellini**  
[www.avvocatocomellini.it](http://www.avvocatocomellini.it)



**COUPON DI ABBONAMENTO**

**Contributo di € 13,00**



Versato dal Sig. ....

Residente in Via ..... N° .....

Città .....

CAP ..... Prov ..... Tel. ....

Per il periodico **Sport in Piemonte news** per n° 10 uscite annuali spedite in abbonamento postale.

Ho scelto di versare tale somma a mezzo:

vaglia postale (allegare ricevuta)     assegno bancario o circolare

intestato a: **Edizioni Brunatto Srl – Via della Parrocchia 9 – 10090 Reano**

Per più di un abbonamento, scrivere in redazione.  
Ritagliare e spedire in busta chiusa a:

**-Edizioni Brunatto Srl - Via della Parrocchia 9 – 10090 Reano**